

Sulla sospensione decide l'Ispettorato territoriale

Verifiche e responsabilità

In caso di infortuni mortali per colpa grave del datore il provvedimento è d'obbligo

Il nuovo articolo 27 del Dlgs 81/2008 prevede che se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Inl «può sospendere», in via cautelare, la patente a crediti fino a 12 mesi.

Quando scatta la sospensione

Il Dm 132/2024 stabilisce che il provvedimento sia adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. Il provvedimento va dunque rimesso al direttore dell'Ispettorato d'area metropolitana o all'Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l'infortunio.

Gli uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.

Le indagini che possono portare alla sospensione dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l'evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente.

Pur tenendo conto che l'accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla autorità giudiziaria, l'organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile a individuare l'esistenza di una

responsabilità diretta «almeno a titolo di colpa grave». Laddove le responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell'ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.

Particolarmente gravosa è la previsione della sospensione obbligatoria in caso di evento infortunistico mortale: il Dm 132/2024 stabilisce che la sua adozione «è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata». Ne deriva che, ferma restando la sussistenza delle condizioni già indicate, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall'adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità.

I motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell'ufficio.

Il provvedimento di sospensione in seguito a un infortunio dal quale derivi l'inabilità permanente di un lavoratore presenta maggiori caratteri di discrezionalità.

Il Dm 132/2024 stabilisce infatti che non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione in base all'articolo 14 del Dlgs 81/2008, adottata sia per violazioni preven-

zionistiche, sia in ragione dell'impiego di lavoratori "in nero" e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria in base all'articolo 321 del Codice di procedura penale.

Durata e ricorso

La sospensione della patente può durare sino a 12 mesi. Il Dm prevede, in aggiunta, che la durata della sospensione della patente «è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive».

Contro il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, alla direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all'ufficio - Ispettorato d'area metropolitana o Ispettorato territoriale del lavoro - che ha adottato il provvedimento.

La direzione interregionale del lavoro ha un termine di 30 giorni per esprimersi sul ricorso e la decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione, sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata.

Qualora la direzione non si pronunci entro il termine stabilito, il provvedimento di sospensione perde efficacia. Dunque, la sospensione della patente a punti è un provvedimento di carattere prevalentemente cautelare destinato a incidere in modo assolutamente decisivo sul destino di molte imprese e lavoratori autonomi. Fra qualche mese si potrà valutare la reale portata del provvedimento che, certamente è comunque destinato a far discutere.



Devono comunque essere valutati responsabilità effettive ed eventuali rischi per lo stop al cantiere